



Legge n. 88 del 22 maggio 2026

Conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38,  
recante

"Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica"

Nota di Aggiornamento

27 maggio 2026

## Abstract

La legge n. 88 del 22 maggio 2026 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026) converte in legge il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (di seguito "DL Fiscale"). Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dal Senato il 14 maggio 2026 e definitivamente dalla Camera il 20 maggio 2026, senza ulteriori modifiche rispetto al testo licenziato da Palazzo Madama.

Il DL Fiscale nella versione originaria constava di 18 articoli per 48 commi. A seguito dell'iter parlamentare il testo si è significativamente ampliato fino a 37 articoli, assorbendo altresì il decreto-legge n. 42 del 3 aprile 2026 (c.d. Decreto carburanti-bis), che la legge di conversione abroga con salvezza degli effetti.

Le principali novità introdotte in sede di conversione riguardano: le regole di determinazione della base imponibile IVA delle operazioni permutative, la disciplina di tassazione dei lavoratori marittimi, disposizioni sui pagamenti della PA ai professionisti, il concordato preventivo biennale, le agevolazioni America's Cup, oltre ad alcune norme sulla rottamazione del tributo locali e alle previsioni in materia di accise sui carburanti.

La presente nota esamina le novità intervenute con la legge di conversione, nonché le norme del DL Fiscale confermate senza modifiche, con un focus sulle misure di maggiore interesse per le imprese.

## Sommario

<b>Abstract</b>	<b>1</b>
<b>Art. 1 - Trattamento IVA delle operazioni permutative</b>	<b>4</b>
<b>Art. 2 – Regime fiscale lavoratori impatriati</b>	<b>6</b>
<b>Art. 2-bis - Trattamento fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi</b>	<b>6</b>
<b>Art. 2-ter - Regolarità fiscale pagamenti effettuati dalla PA</b>	<b>7</b>
<b>Art. 3 - Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo</b>	<b>8</b>
<b>Art. 4 - Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti</b>	<b>9</b>
<b>Art. 5 - Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199</b>	<b>9</b>
<b>Art. 6 - Ritenuta sulle provvigioni</b>	<b>9</b>
<b>Art. 7 - Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali</b>	<b>10</b>
<b>Art. 7-bis - Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale</b>	<b>11</b>
<b>Art. 8 - Misure fiscali in favore delle imprese</b>	<b>12</b>
<b>Art. 8-bis - Misure in materia di accise</b>	<b>15</b>
<b>Art. 8-bis.1 - Sorveglianza sui prezzi dei carburanti</b>	<b>16</b>
<b>Art. 8-quater - Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto</b>	<b>17</b>
<b>Art. 9 - Esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti</b>	<b>18</b>



<b>Art. 10 - Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione</b>	<b>18</b>
<b>Art. 10-bis - Imposta provinciale di trascrizione</b>	<b>19</b>
<b>Art. 10-quater - Termini per l’entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al governo per la riforma fiscale</b>	<b>20</b>
<b>Art. 10-quinquies - Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali</b>	<b>20</b>
<b>Art. 11 - Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX</b>	<b>21</b>
<b>Art. 12 - Imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	<b>23</b>
<b>Art. 12-bis - Interpretazione autentica dell’articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025</b>	<b>23</b>
<b>Art. 13 - Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l’operatività di CONSAP</b>	<b>24</b>
<b>Art. 14 - Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</b>	<b>24</b>
<b>Art. 15 - Disposizioni in materia di educazione finanziaria</b>	<b>24</b>
<b>Articolo 15-bis (Modifiche alla normativa sui pagamenti elettronici)</b>	<b>25</b>
<b>Art. 16 - Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l’anno 2026</b>	<b>25</b>
<b>Art. 17 - Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall’Avvocatura dello Stato</b>	<b>25</b>

## Art. 1 - Trattamento IVA delle operazioni permutative

L'articolo 1, come modificato in sede di conversione in legge, completa l'intervento già avviato dal DL Fiscale, che aveva consentito di salvaguardare – dalle modifiche normative intervenute con l'ultima legge di bilancio (art. 1, comma 138, L. 199/2025 di seguito "LdB 2026") - le operazioni effettuate nel 2026 relative a contratti stipulati negli anni precedenti.

Nel corso dell'esame parlamentare, è stata, inoltre, recepita l'ulteriore esigenza - evidenziata da Confindustria nella memoria parlamentare sul provvedimento<sup>1</sup> - di chiarire i criteri di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative. La disciplina è stata quindi modificata prevedendo che la base imponibile sia determinata in base al valore monetario pattuito tra le parti nel contratto.

La precedente formulazione, introdotta con la LdB 2026 fondata sul criterio del "costo", aveva, infatti, sollevato, fin da subito, rilevanti criticità applicative. Da un lato, non risultava chiaro quali componenti dovessero concorrere alla determinazione dei "costi complessivi"; dall'altro, il criterio adottato non appariva idoneo a rappresentare correttamente il valore del bene o del servizio scambiato, inteso come l'impegno di risorse che ciascuna parte è disposta a sostenere per ottenere la controprestazione.

Si tratta di un principio già chiaramente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>2</sup>, cui il legislatore nazionale aveva inteso ispirarsi con la modifica introdotta dalla LdB 2026. Tuttavia, la formulazione letterale della norma rischiava di determinare valorizzazioni non equivalenti delle operazioni di permuta, compromettendo la stessa *ratio* dell'istituto.

L'intervento correttivo ora introdotto appare, quindi, condivisibile, in quanto consente di superare le incertezze emerse sin dall'origine della disciplina e di riallineare il criterio di determinazione della base imponibile ai principi elaborati dalla giurisprudenza unionale.

La novella dispone, inoltre, che il valore indicato nel contratto non possa, in ogni caso, essere inferiore al costo complessivo. Sebbene tale previsione riapra il dibattito circa l'individuazione dei costi da considerare ai fini della valorizzazione di operazioni potenzialmente molto diverse per natura, si comprende l'intento del Legislatore di evitare

---

<sup>1</sup> Cfr. Audizione parlamentare Confindustria disponibile al seguente link: <https://www.confindustria.it/documenti/dl-carburanti-fiscale-e-accise-le-proposte-di-confindustria-per-imprese-e-investimenti/>

<sup>2</sup>Cause C-33/93 (Empire Stores) del 2 giugno 1994 e C-380/99 (Bertelsmann AG) del 3 luglio 2001 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

comportamenti elusivi tra le parti volti a ridurre artificiosamente la base imponibile su cui applicare l'imposta.

Tale dibattito rischia di ampliarsi ulteriormente se si osserva che la soglia del costo complessivo, individuata dalla norma, deve essere calcolata nel momento in cui l'operazione di permuta è effettuata. Questo inciso è condivisibile se lo si interpreta nel senso che il costo non debba essere considerato quale valore statico, stabilito al momento storico dell'acquisto/produzione, ma debba essere, invece, attualizzato per tenere conto degli incrementi di valore o, al contrario, delle diminuzioni. Se questo fosse confermato, si riuscirebbe a valorizzare correttamente anche specifiche situazioni in cui il valore di un bene — ad esempio un bene durevole — possa, nel tempo e per ragioni economiche, ridursi fino a risultare inferiore al costo di produzione o di acquisto originariamente sostenuto. In questi casi, la scelta di scambiare il bene in cambio di una controprestazione di valore apparentemente inferiore potrebbe essere del tutto legittima e coerente con l'effettiva svalutazione subita dal bene stesso<sup>3</sup>. Si auspica, pertanto, che su questi aspetti arrivino ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne la decorrenza, la norma in commento conferma la clausola di salvaguardia già introdotta dal DL Fiscale, precisando che, per le operazioni relative a contratti stipulati in anni precedenti, continua ad applicarsi la disciplina vigente dal 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia il criterio del valore normale, come modificato dall'articolo 1 del DL Fiscale.

La nuova regola, che fa, invece, riferimento al valore monetario indicato nel contratto, si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Restano, infine, salvi i comportamenti adottati in conformità alle modifiche introdotte dalla LdB 2026 fino all'entrata in vigore della legge di conversione.

L'ultimo intervento, di coordinamento normativo, ha riguardato l'abrogazione della disciplina introdotta dalla LdB 2026 e la contestuale modifica della disposizione che disciplina le

---

<sup>3</sup> Vedasi in tal senso la Circolare n. 16/E/2026 che cita: "...è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

La previsione del criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale, implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita non comprenda il "ricarico" normalmente praticato sul mercato per quel bene, bensì sia costituita dal prezzo di acquisto del bene "attualizzato" al momento della cessione."

operazioni permutative nel Testo Unico IVA, la cui entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2027.

## Art. 2 – Regime fiscale lavoratori impatriati

Nessuna modifica apportata all'articolo 2 che reca alcune precisazioni sul divieto di cumulabilità tra l'imposta sostitutiva sui redditi esteri per i neo-residenti ad elevato reddito (articolo 24-*bis* del Testo unico del 22/12/1986 n. 917, di seguito "TUIR") ed il nuovo regime degli impatriati di cui all'articolo 5 DLGS n. 209/2023 (recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale).

Si ricorda che, con la prima misura si dispone, in deroga al principio del *worldwide taxation*, per i neo-residenti che esercitano l'opzione ai sensi dell'art. 24-*bis* l'esclusione dal reddito imponibile IRPEF i redditi prodotti all'estero, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva nella misura di 200 mila euro per ogni anno di validità dell'opzione (mentre restano soggetti ad IRPEF i redditi prodotti in Italia); i soggetti impatriati, invece, non includono nel reddito imponibile il 50% dei redditi prodotti in Italia (con aliquote ulteriormente ridotte in caso di trasferimento con figli minori),

La non cumulabilità dei due regimi era già stata stabilita con riferimento al "vecchio" regime degli impatriati (introdotto l'art. 16 del DLGS 14 settembre 2015, n. 147, dall'art. 1, comma 154, della L. 232/2016), mentre nulla era stato disposto per il nuovo regime del 2023.

La norma in oggetto colma tale lacuna, estendendo il divieto di cumulo anche al regime introdotto dal DLGS 209/2023, ma con efficacia prospettica, solo nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027. Ne consegue che, implicitamente, si ammette il cumulo per coloro che hanno già trasferito la residenza dal 2024 al 2026, confermando quanto già espresso dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 16 del 2025.

Le ragioni di adottare una norma a regime, in luogo di quella interpretativa, derivano dalla probabile volontà di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti persone fisiche che hanno già pianificato il trasferimento di residenza sulla base del quadro normativo vigente.

Alla modifica non si ascrivono impatti di gettito.

## Art. 2-*bis* - Trattamento fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi

Con la legge di conversione del DL Fiscale, si introduce, a regime, nel nostro ordinamento, una regola di esclusione dalla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF (art. 3 TUIR) dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, su navi battenti

bandiera estera diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato per le navi iscritte nel registro internazionale (art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997<sup>4</sup>).

Al contempo, si interviene sulla disciplina del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 8-*bis* del TUIR) per escludere l'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali per i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero da lavoratori residenti imbarcati sulle navi.

Merita osservare che l'ordinamento nazionale conteneva già una norma di interpretazione autentica (art. 5, legge 16 marzo 2001, n. 88) con analogo formulazione che, per ragioni di coordinamento, è stata conseguentemente abrogata.

Viene, inoltre, espressamente confermato che i redditi dei lavoratori marittimi - seppur esclusi dalla base imponibile – hanno rilevanza ai fini della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. Ciò conferma il principio sostenuto dall'Amministrazione finanziaria in base al quale si debba tenere conto anche dei redditi esenti/esclusi ai fini dell'accesso a misure di carattere sociale (come avviene già ai fini della determinazione delle soglie ISEE) e che, tale principio, debba essere indicato nella norma istitutiva della misura fiscale.

## Art. 2-ter - Regolarità fiscale pagamenti effettuati dalla PA

La misura corregge un errore di formulazione della disciplina che estende ai professionisti i controlli sulla regolarità fiscale dei pagamenti effettuati alla PA (articolo 48-*bis* del DPR n. 602/1973, relativo alla riscossione delle imposte sul reddito) introdotta dal 1° gennaio 2026 con la LdB 2026; nello specifico, è stato previsto che, a decorrere dal 15 giugno 2026, la PA — prima di pagare qualsiasi compenso professionale — verifica se il professionista è inadempiente per debiti iscritti a ruolo per un importo complessivo pari o superiore a 5.000 euro; in presenza di tale inadempienza, versa direttamente all'Agente della Riscossione le somme sino a concorrenza del debito e liquida al professionista solo l'eventuale eccedenza. La correzione introdotta dall'art. 2-ter elimina la precedente formulazione (cartelle “di qualunque ammontare”) reintroducendo una soglia minima di 5.000 euro per l'attivazione del meccanismo.

---

<sup>4</sup> Si tratta di navi diverse da quelle iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate.

## Art. 3 - Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo

La disposizione – confermata nel suo tenore della legge di conversione - interviene sulla previsione dell'articolo 86, TUIR, che disciplina la tassazione delle plusvalenze patrimoniali, inserendo un nuovo comma 5-ter.

Nella sostanza, la modifica normativa comporta che, per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, nelle sole operazioni di cessione di azienda o di rami con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario (ex art. 1, comma 237, L. 234/2021), la differenza negativa tra corrispettivo e valore del complesso aziendale — limitatamente alla quota rilevata nel conto economico (c.d. *badwill* o avviamento negativo) — concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, dunque per un totale di 5 esercizi.

La medesima rateizzazione quinquennale è prevista per l'IRAP mediante l'inserimento del comma 4-nonies nell'art. 11, DLGS n. 446/1997.

La misura, oltre che riguardare i soli soggetti IAS/IFRS, circoscrive ulteriormente l'ambito di applicazione della agevolazione ai soli casi e operazioni individuati dall'articolo 1, comma 237, della Legge n. 234/2021, che riguardano trasferimenti d'azienda caratterizzati da condizioni di continuità aziendale e mantenimento dei livelli occupazionali (come individuate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2022). Il richiamo a tale disposizione evidenzia la finalità di perimetrare il regime di vantaggio alle sole operazioni virtuose, escludendo quelle meramente speculative.

La norma non riguarda i soggetti OIC, per i quali l'avviamento negativo trova allocazione in un fondo per rischi e oneri di stato patrimoniale.

La misura si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, pertanto, con impatto retroattivo al 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (periodo di imposta 2024 già chiuso che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa, dovranno presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, DPR n. 322/1998). I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che non hanno ancora presentato la dichiarazione 2024 potranno, invece, applicare direttamente la rateizzazione nella prossima dichiarazione.

Gli oneri sono quantificati in 22,2 milioni di euro per il 2026, 3 milioni per il 2027 e 0,6 milioni per il 2028. Si osserva che questa stima riguarda solo l'Ires, e non anche l'Irap, in quanto i soggetti interessati hanno registrato a conto economico il *badwill* in voci non rilevanti ai fini del tributo regionale.

## **Art. 4 - Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti**

In considerazione della possibilità di un rilevante incremento dei rendimenti, dovuto alle tensioni economiche globali, gli interessi e gli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari effettuati dai sistemi di garanzia dei depositanti ex art. 96 TUB (DLGS n. 385/1993) sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui al DLGS n. 239/1996.

L'esenzione opera per gli interessi corrisposti dal 28 marzo (data di entrata in vigore del DL Fiscale) fino al 31 dicembre 2028.

L'onere è quantificato in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

## **Art. 5 - Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199**

Il contributo pari a due euro dovuto sui beni importati (introdotto dall'art. 1, comma 126, L. 199/2025) non si applica alle spedizioni effettuate anteriormente al 1° luglio 2026.

Il differimento era già stato anticipato dal comunicato stampa del MEF n. 31 del 12 marzo 2026, nel quale si precisa che tale scelta risponde all'esigenza di consentire l'adeguamento del sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La decisione appare condivisibile, in quanto il contributo nazionale avrebbe potuto determinare uno spostamento dei flussi di importazione verso altri Stati membri, ponendo l'Italia in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli altri operatori europei.

Va inoltre ricordato che la disciplina nazionale anticipa — e rischia di sovrapporsi — al nuovo dazio doganale, pari a 3 euro, previsto per le spedizioni di beni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi extra-UE, in vigore dal 1° luglio 2026. Restano pertanto aperti interrogativi sia sulle modalità di coordinamento e convivenza tra i due oneri, sia sulla compatibilità del contributo nazionale con la normativa unionale, che non consente agli Stati membri di introdurre autonomamente dazi o misure di effetto equivalente.

## **Art. 6 - Ritenuta sulle provvigioni**

La norma interviene su una previsione modificata di recente, con l'articolo 1, comma 142 della LdB 2026, che ha sostituito le parole “dal 1° marzo 2026” con “dal 1° maggio 2026”, e dunque posticipato di due mesi la decorrenza della nuova disciplina della ritenuta sulle provvigioni.

La disposizione riguarda la ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo ed altri soggetti. La proroga interessa pertanto tutti i sostituti d'imposta che erogano provvigioni a questi soggetti e che avrebbero dovuto adeguare i propri sistemi amministrativi e contabili a partire dal 1° marzo 2026.

Sulla base dei dati e della metodologia adottati in sede di valutazione della norma originaria, il rinvio dell'applicazione della misura per due mesi determina effetti negativi corrispondenti a due dodicesimi dell'onere valutato per l'intera annualità, stimabili in 14,3 milioni di euro nel 2026.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata reintrodotta l'esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni per le agenzie di viaggio e turismo, limitando l'esenzione stessa ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, provvedendo altresì alla copertura del relativo onere.

La proroga non incide sulla struttura della misura né sulle aliquote, ma si limita a spostare il *dies a quo* dell'obbligo.

Dal punto di vista pratico, le imprese e i sostituti di imposta coinvolti dispongono ora di due mesi aggiuntivi per adeguare i sistemi gestionali e contabili al nuovo regime di ritenuta, aggiornare, ove necessario, i contratti; formare il personale amministrativo preposto alla liquidazione delle provvigioni; ottenere chiarimenti su alcuni aspetti applicativi dubbi.

La proroga era attesa dagli operatori ed era stata annunciata dal comunicato stampa MEF n. 25 del 27 febbraio u.s.

## **Art. 7 - Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali**

L'articolo 7 rimuove la limitazione geografica relativa agli investimenti oggetto della maggiorazione dell'ammortamento per investimenti in beni strumentali (introdotta dall'articolo 1, comma 427 della LdB 2026), estendendo l'ammissibilità anche ai beni prodotti al di fuori degli Stati dell'Unione Europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L'intervento risponde alle criticità evidenziate da alcune imprese sul dato oggettivo che tale vincolo territoriale avrebbe precluso alle imprese UE l'acquisto di beni tecnologicamente avanzati, indispensabili per la transizione digitale, prodotti in paesi extra UE (es. USA, Cina, Corea del Sud), ed era stato anticipato dal comunicato stampa del MEF n. 31 del 12 marzo 2026.

La modifica si applica retroattivamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 (art. 7, comma 3, D.L. 38/2026). Le maggiorazioni previste dalla disciplina base dell'iperammortamento (art. 1, commi 427-436, L. n. 199/2025) restano: 180% fino a 2,5 mln; 100% tra 2,5 e 10 mln; 50% tra 10 e 20 mln; nessuna maggiorazione oltre 20 mln (limiti per singola annualità).

Vale la pena notare che resta la limitazione territoriale per gli investimenti in impianti fotovoltaici destinati all'autoproduzione di energia, i quali devono essere dotati di pannelli aventi particolari caratteristiche tra cui essere stati prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea.

Alla norma si ascrivono oneri valutati in 95,6 milioni nel 2027, 191,5 milioni nel 2028, 297,5 milioni nel 2029 e 2030 e poi decrescenti fino a 5,6 milioni nel 2034.

Importante evidenziare la ulteriore puntazione recata, sulla disciplina dell'iperammortamento: nella relazione tecnica alla norma, si precisa, nei termini auspicati da Confindustria, che i limiti di investimento agevolabile fissati a 20 mln di euro sono riferiti alla singola annualità e non all'arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente.

Si sottolinea, infine, che non hanno trovato spazio le proposte emendative volte a estendere il beneficio fiscale anche a costi sostenuti per il pagamento di canoni per l'accesso ai software in cloud, in analogia con quanto già previsto con la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019).

## **Art. 7-bis - Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale**

Con le modifiche apportate in sede di conversione, si interviene sull'art. 16 del DLGS 12 febbraio 2024, n. 13, in tema di **Concordato Preventivo Biennale** (di seguito "CPB") per coordinare la disciplina con quella del nuovo iperammortamento introdotto dalla LdB 2026.

Il reddito di impresa rilevante ai fini del concordato è determinato senza considerare una serie di componenti, tra cui già era esclusa (lett. b-bis) la maggiorazione del costo del lavoro (ex art. 4 del DLGS n. 216/2023).

L'articolo in commento aggiunge all'elenco di componenti neutralizzate, ai fini del CPB: *"la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199"* (nuova lett. b-ter).

Per quanto concerne il meccanismo per cui il saldo netto tra le componenti (- plusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, maggiorazione del costo del lavoro, utili/perdite da partecipazioni - determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo le regole ordinarie applicabili a ciascuna di esse<sup>5</sup> è modificato inserendo anche la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.: La maggiorazione effettivamente spettante nel periodo d'imposta del concordato ridurrà il reddito concordato, agendo come componente negativa che il contribuente potrà far valere fuori dall'alveo del reddito fisso concordato.

## Art. 8 - Misure fiscali in favore delle imprese

Il DL Fiscale ridimensiona profondamente il credito di imposta Transizione 5.0 spettante alle imprese che hanno presentato le comunicazioni preventive ma non hanno ancora ottenuto il riconoscimento del credito di imposta.

Si prevede, infatti, che alle imprese che hanno presentato comunicazioni ex art. 38, comma 10, DL n.19/2024 (convertito dalla L. 56/2024) e i cui investimenti siano stati ritenuti tecnicamente ammissibili ai sensi del DM 24 luglio 2024, spetterà, nell'anno 2026, un credito d'imposta pari al 89,77% dell'ammontare del credito richiesto nelle citate comunicazioni (riferito esclusivamente agli investimenti degli Allegati A e B della L. 232/2016), nonché delle spese di formazione del personale, nel limite di spesa di 1.302.3 milioni di euro, utilizzabile in compensazione ex DLGS n. 241/1997; la norma sembrerebbe consentire l'utilizzo del credito di imposta in parola in un'unica quota nel 2026.

Per le imprese "esodate", il decreto prevede inoltre che la compensazione del credito d'imposta 5.0 debba essere effettuata entro il 2026. Gli emendamenti presentati al fine di estendere i tempi per la compensazione sono stati respinti.

Il GSE comunica ai beneficiari il credito maturato entro il 30 aprile 2026 e, contestualmente, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. Ogni impresa potrà visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Articolo 16, comma 2 del DLGS 12 febbraio 2024, n. 13

<sup>6</sup> Ricordiamo che con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che il credito di imposta sarà utilizzabile in compensazione (**ma solo dopo che sarà visibile sul cassetto fiscale**) tramite modello F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, utilizzando il

Merita osservare che per il credito di imposta 5.0 erano previste queste aliquote agevolative rispetto al credito di imposta 4.0.

Alle imprese esodate, in luogo del credito di imposta richiesto in relazione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (cd. impianti FER), viene riconosciuto un contributo monetario di 197 milioni di euro, come di seguito ripartito: 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dell'evoluzione delle risorse stanziare per il Piano 5.0 (importi in mln di euro).

<b>Risorse stanziare per 5.0 da DL n. 19/2024</b>	<b>6.300,00</b>
Taglio operato con dm il 6/11/2025	-3.800,00
<b>Risorse residue per 5.0</b>	<b>2.500,00</b>
Ulteriori risorse aggiunte con DL n. 175/2025	250,00
<b>Risorse totali per 5.0</b>	<b>2.750,00</b>
Somme prenotate dalle imprese	4.398,00
<b>Gap da coprire</b>	<b>1.648,00</b>
Somme ulteriori per Credito 5.0 con DL 38/2026	1.303,00
Somme ulteriori a titolo di contributo FER	197,00
<b>Investimenti effettuati e non agevolati</b>	<b>148,00</b>

Opportunamente – e in coerenza con una richiesta di Confindustria - viene precisato che il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del

---

seguito codice tributo: "7079" - denominato "Credito d'imposta - Transizione 5.0 - Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38".

rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR. Ciò garantirà che il predetto contributo, sostitutivo del credito di imposta, possa essere percepito dalle imprese senza essere decurtato da prelievi fiscali.

Resta da chiarire il motivo del residuo riferimento al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, stante il carattere generale della misura.

Il contributo non potrà eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese e sarà erogato dal MIMIT sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con un decreto di prossima emanazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

\*\*\*\*\*

Inoltre, nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge del DL Fiscale sono state introdotte misure fiscali di favore in relazione all'organizzazione in Italia della trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027".

Nello specifico al comma 4-*novies* si prevede l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP per le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027. Tale beneficio è subordinato alla condizione che tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento.

Con il successivo comma 4-*decies* si introduce un regime di particolare favore per le persone fisiche non residenti che effettuano prestazioni di lavoro in favore dell'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione all'evento "America's Cup", rese in Italia negli anni 2026 e 2027.

Nello specifico i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo percepiti per le suddette prestazioni, non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, in deroga al principio generale di tassazione in Italia dei redditi prodotti nel territorio da soggetti non residenti (articolo 23, comma 1, lettere c) e d) del TUIR).

Il beneficio fiscale consisterà nella tassazione dei predetti redditi nella misura del 35% del loro ammontare, con conseguente esclusione dal reddito imponibile IRPEF per il restante 65%.

Ciò comporta che la disciplina agevolata specifica per i lavoratori “impatriati” impiegati per l’evento “America’s Cup” risulta essere più favorevole del regime ordinario degli impatriati (art. 17 DLGS n. 147/2015 come modificato dall’articolo 5, DLGS n. 209/2023), in quanto non si prevedono requisiti di qualificazione o di permanenza minima all’estero e viene stabilita una quota percentuale di esenzione maggiore (65% in luogo del 50%).

## Art. 8-*bis* - Misure in materia di accise

L’articolo 8-*bis*, introdotto nel corso dell’esame in Senato, proroga dall’8 aprile al 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed al GPL impiegati come carburanti, prevista dal decreto-legge n. 33 del 2026 “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali” che la disponeva per il periodo dal 19 marzo al 7 aprile, nelle seguenti misure:

- a) benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1.000 litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi.

In aggiunta, rispetto a quanto previsto dal precedente decreto-legge, si prevede l’azzeramento dell’aliquota di accisa sul gas naturale (metano) usato come carburante aggiungendo la lettera:

- d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo e l’equiparazione dell’aliquota ridotta anche per il biocarburante e il biodiesel.

Gli oneri derivanti dalla riduzione temporanea delle accise sui carburanti sono valutati in 308 milioni di euro per il 2026 e in 4,4 milioni di euro per il 2028.

Rispetto al decreto-legge, è stato disposto l’azzeramento dell’aliquota di accisa sul metano per autotrasporto per via del modesto valore dell’aliquota di accisa vigente su tale prodotto energetico (0,00331 euro per metro cubo), decidendone l’esenzione completa dal tributo.

Una quota della copertura finanziaria dell’intervento (219,6 milioni di euro nel 2026) deriva dal meccanismo della c.d. accisa mobile, ovvero dalla contestuale parziale riduzione delle accise tramite decreto interministeriale con oneri a carico del maggior gettito dell’IVA derivante da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Il comma 2, con una innovazione rispetto a quanto previsto dal precedente decreto-legge, dispone dall’8 aprile al 1° maggio 2026 la riduzione da 617,40 euro per mille litri a 472,90 euro per mille litri dell’aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste per gli

aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalla riduzione delle accise per il periodo dall'8 aprile al 1° maggio 2026, in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2028

Inoltre, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, è stata prorogata per un ulteriore periodo temporaneo dal 2 al 10 maggio 2026. Tuttavia, rispetto alle precedenti riduzioni, permane la stessa aliquota ridotta per il gasolio, mentre per la benzina l'accisa sale a 622,90 euro per mille litri, rispetto a 472,90 euro per mille litri stabilita dal 19 marzo al 1° maggio. Anche per il GPL l'aliquota sale a 242,77 euro per mille chilogrammi, rispetto a 167,77 euro per mille chilogrammi stabilita dal 19 marzo al 1° maggio. Rimane a zero l'aliquota per il gas naturale, come previsto a decorrere dall'8 aprile.

<b>Prodotto</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Accisa al 1° gennaio 2026</b>	<b>Accisa dal 19 marzo al 7 aprile 2026</b>	<b>Accisa dall'8 aprile al 1° maggio 2026</b>	<b>Accisa dal 2 maggio al 22 maggio 2026</b>
<b>Benzina</b>	euro/1.000 l	672,90	472,90	472,90	622,90
<b>Gasolio</b>	euro/1.000 l	672,90	472,90	472,90	472,90
<b>Biodiesel</b>	euro/1.000 l	617,40	617,40	472,90	472,90
<b>GPL</b>	euro/1.000 kg	267,77	167,77	167,77	242,77
<b>Gas naturale</b>	euro al m <sup>3</sup>	0,00331	0,00331	0	0

## **Art. 8-bis.1 - Sorveglianza sui prezzi dei carburanti**

L'articolo 8-bis.1, aggiunto nel corso dell'esame parlamentare, introduce un meccanismo preventivo di allerta e intervento sui prezzi dei carburanti, operativo dal 1° giugno 2026. Quando il Garante per la sorveglianza dei prezzi rileva, in presenza di eventi straordinari o di particolari condizioni socio-economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza all'aumento dei prezzi dei carburanti, deve trasmettere una relazione scritta al Ministro delle imprese e del made in Italy, a seguito della quale il Ministro, con proprio decreto, ha la facoltà di attivare lo speciale regime di controllo volto a verificare e contrastare eventuali fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.

## Art. 8-*quater* - Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto

L'articolo 8-*quater*, già previsto dal c.d. Decreto carburanti-*bis*, introduce un incentivo a favore delle imprese che abbiano subito impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o ad una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.

L'articolo, al comma 1, prevede che la misura operi nel limite di 800 milioni di euro della disponibilità del fondo rotativo c.d. Fondo 394. La misura, da erogare alle imprese che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2026, consiste in un contributo a fondo perduto dei cofinanziamenti fino al 20% (30% per le PMI) dell'intervento complessivo concesso a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell'UE, secondo la disciplina dei finanziamenti agevolati di cui al predetto fondo. Con una o più deliberazioni, di cui però non viene indicato il termine di adozione, il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del fondo ha la possibilità di stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di accesso all'incentivo e i termini e le modalità per l'applicazione della misura.

Il comma 2 disciplina le modalità di accesso all'incentivo. In particolare, affinché una domanda di finanziamento possa essere accolta devono riscontrarsi le seguenti condizioni:

- a) le domande devono essere presentate entro il 31/12/2026. La domanda potrà essere anche deliberata, e successivamente erogata, nel corso del 2027;
- b) le domande devono riguardare il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica che vengono regolate da una circolare operativa del Comitato agevolazioni, recante una lista di spese ammissibili e finanziabili per il raggiungimento delle finalità di transizione digitale e di transizione ecologica;
- c) le imprese richiedenti devono aver subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.

Il comma 3 dell'articolo 8-*quater* eleva tale cofinanziamento al 30% per le PMI.

Il comma 4 stabilisce che le erogazioni sono autorizzate nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni per l'anno 2027.

Il comma 5, stabilisce che il Comitato agevolazioni stabilisce i criteri per la verifica delle condizioni di accesso all'incentivo e i termini e le modalità per l'applicazione della misura.

## Art. 9 - Esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti

Con una disposizione di precipuo interesse per il settore sportivo non professionista, si dispone che sui premi corrisposti agli atleti dilettanti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche (ex art. 36, comma 6-quater, DLGS n. 36/2021) dall'entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applica la ritenuta a titolo di imposta (ex art. 30, comma 2, DPR n. 600/1973), se l'ammontare complessivo riconosciuto dal medesimo sostituto di imposta non supera l'importo di 300 euro; se superiore, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta.

In sostanza, si conferma una analoga disposizione che era stata prevista per l'anno 2024 per i premi erogati agli atleti dilettanti.

Nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della legge di conversione viene, altresì, modificata la disciplina specifica di detassazione dei proventi commerciali delle associazioni sportive dilettantistiche, derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999.

Nello specifico, con il nuovo comma 2-*bis* tale modi si sostituisce il precedente rinvio operato dalla Legge n. 133/1999 alle *“associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva”* con il richiamo alle *“associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del DLGS n. 36/2021”*, come di seguito identificati:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile (comma 1, lettera c).

Si ricorda che l'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 aveva già, in via interpretativa, esteso alle società sportive dilettantistiche (SSD), costituite in società di capitali senza fine di lucro, le disposizioni tributarie agevolative previste per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD).

## Art. 10 - Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione

Il DL Fiscale dispone che per i soli carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (articolo 3, comma 3, lett. b) del DLGS n. 110/2024) per i quali sia decorso il termine di 24

mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata deve essere effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo.

La stessa disposizione è replicata nell'art. 211, DLGS n. 33/2025 (Nuovo testo unico in materia di versamenti e riscossione).

Durante il passaggio parlamentare di conversione in legge, si interviene, inoltre, sulla disciplina della perdita dei benefici della “definizione agevolata” (introdotta dall’articolo 1, comma 85 della LdB 2026) in caso di mancato o di insufficiente versamento:

- a. dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- b. di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- c. dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Con la modifica, si dispone che per le sole opzioni di cui alle lettere a) e c), il mancato perfezionamento si verifica anche in caso di versamento tardivo superiore a cinque giorni.

La modifica recepisce nella normativa un rigoroso orientamento seguito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in alcune contestazioni mosse verso i contribuenti con riguardo alle passate procedure di definizione agevolata, secondo il quale il tardivo versamento della rata oltre il breve termine di cinque giorni dalla scadenza comporta il mancato perfezionamento della definizione.

Il mancato perfezionamento della procedura comporta la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico.

## **Art. 10-*bis* - Imposta provinciale di trascrizione**

L’art. 10-*bis*, introdotto in sede di conversione, modifica la disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione (regolata dall’art. 56, DLGS n. 446/1997), con riferimento alle formalità di pubblica trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). La norma stabilisce le modalità di registrazione per i soggetti passivi – inclusi gli operatori del settore del noleggio – e le relative comunicazioni con la Camera di Commercio. Inoltre, viene regolato l’intero processo di liquidazione, riscossione e contabilizzazione del tributo, definendo il regime sanzionatorio per omessi o tardivi versamenti.

## **Art. 10-*quater* - Termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al governo per la riforma fiscale**

Con norma approvata durante l'esame parlamentare, si dispone che la legislazione regionale vigente al 31 dicembre 2025 sia prorogata fino al 1° gennaio 2027, al fine di allinearla all'entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria<sup>7</sup>. Questo consentirà di superare eventuali incongruenze per le Regioni che avevano aggiornato la disciplina regionale tenendo in considerazione l'entrata in vigore dei testi unici originariamente prevista per il 1° gennaio 2026.

## **Art. 10-*quinquies* - Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali**

La norma – varata in sede di conversione - estende la procedura di definizione agevolata dei ruoli – introdotta dalla LdB 2026 (art. 1, commi da 82 a 101) per i soli i tributi locali gestiti autonomamente da regioni ed Enti locali (art.1, commi da 102 a 110) - anche ai tributi delle Regioni e degli enti locali affidati alla riscossione dell'Agenzia delle Entrate.

L'integrazione apportata in sede parlamentare accoglie una segnalazione sollevata dall'ANCI in occasione dell'audizione sul DL Fiscale, con la quale era stata evidenziata la discriminazione che si sarebbe venuta a creare qualora fossero stati ammessi alla definizione i soli Comuni che gestiscono i loro tributi direttamente o attraverso concessionari privati, privando, invece, di tale possibilità i Comuni che affidano la riscossione coattiva all'Agenzia Entrate-Riscossione.

È rimessa agli enti locali la decisione circa l'applicazione della definizione alle proprie entrate.

Dal 15 settembre 2026, l'Agente della Riscossione renderà disponibili online i carichi definibili nell'area riservata del proprio sito internet. Tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026 il contribuente, tramite apposita dichiarazione, manifesta la volontà di procedere alla

---

<sup>7</sup> Si ricorda che l'articolo 4, ai commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 200 del 2025 (decreto proroga termini), ha posticipato dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore dei seguenti testi unici in materia tributaria: testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo n. 173 del 2024); testo unico dei tributi erariali minori (decreto legislativo n. 174 del 2024); § testo unico della giustizia tributaria (decreto legislativo n. 175 del 2024); § testo unico in materia di versamenti e di riscossione (decreto legislativo n. 33 del 2025); testo unico delle disposizioni legislative in materia di registro e di altri tributi indiretti (decreto legislativo n. 123 del 2025).

definizione. Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o in 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027. Entro il 31 dicembre 2026, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunicherà l'importo dovuto, il piano rateale e le scadenze. Gli effetti della domanda scattano dal 31 gennaio 2027.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle stradali, non viene cancellata la sanzione principale ma la definizione riguarderà soltanto gli interessi, le maggiorazioni e l'aggio della riscossione.

Gli enti che vogliono aderire devono entro il 30 giugno 2026 approvare e comunicare il provvedimento ad Agenzia Entrate-Riscossione. Entro il 30 settembre 2026 trasmettere il provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito dell'ente.

## Art. 11 - Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX

Il DL Fiscale incide, a soli 3 mesi di tempo dalla sua introduzione, sulla disposizione della LdB 2026 (art. 1, commi 51-55) che aveva radicalmente modificato il regime fiscale di esenzione delle plusvalenze e di esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito dei titolari di reddito di impresa (di cui agli artt. 58, 59, 87 e 89 del TUIR), nonché le modalità di applicazione della ritenuta di cui all'art. 27 del DPR n. 600/1973.

In sintesi, la LdB 2026 aveva introdotto, per fruire dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione PEX, requisiti aggiuntivi rispetto alla disciplina previgente (in particolare: un comma 1.1 nell'art. 87 TUIR per la PEX; un comma 2.1 nell'art. 89 TUIR per i dividendi IRES; condizioni di partecipazione qualificata e una soglia di valore fiscale di 500.000 euro per le stabili organizzazioni), generando incertezza applicativa e potenziali aggravii per le imprese<sup>8</sup>

Con le disposizioni in commento viene sostanzialmente ripristinato il regime previgente alle modifiche operate con la LdB 2026 consentendo l'applicazione del previgente regime

---

<sup>8</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nota di aggiornamento sulle misure fiscali contenute nella Legge di Bilancio 2026, pubblicata lo scorso 16 marzo sul sito Confindustria e disponibile al seguente link: <https://www.confindustria.it/documenti/legge-di-bilancio-2026-analisi-delle-misure-fiscali/>

dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione delle plusvalenze senza soluzione di continuità.

Le modifiche sono articolate come segue:

a) Art. 58 TUIR (imprenditori individuali e società di persone — PEX): Vengono soppresse le parole «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,», eliminando il rinvio ai requisiti aggiuntivi introdotti dalla Legge di Bilancio 2026.

b) Art. 59 TUIR (dividendi per persone fisiche in regime d'impresa): Il comma 1 viene riscritto: gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'art. 73 TUIR, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Il comma 1-*bis* è abrogato.

c) Art. 87 TUIR (PEX per soggetti IRES): Il comma 1.1 — che introduceva requisiti aggiuntivi per la PEX — è abrogato. Il comma 3 viene riscritto per ripristinare l'estensione dell'esenzione PEX alle plusvalenze su strumenti finanziari simili alle azioni e contratti di associazione in partecipazione, alle stesse condizioni del comma 1, senza condizioni aggiuntive.

d) Art. 89 TUIR (dividendi per soggetti IRES): Viene ripristinata l'esclusione al 95% degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), senza le condizioni aggiuntive (comma 2.1 abrogato) introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Vengono inoltre eliminate la soglia di valore fiscale di 500.000 euro per le stabili organizzazioni e i requisiti di partecipazione qualificata richiesti dal previgente comma 2.1.

e) Ritenuta su dividendi corrisposti a società UE/SEE (art. 27, comma 3-ter, DPR 600/1973): La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota dell'1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, inclusi nella lista *white list*, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari simili alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

f) Coordinamento con il DLGS 33/2025 (Testo Unico versamenti e riscossione): All'art. 55 del DLGS 24 marzo 2025, n. 33, viene introdotto un comma 5 parallelo, con identica aliquota dell'1,20% per gli utili corrisposti a società UE/SEE, che troverà

applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027 (data di entrata in vigore del nuovo Testo Unico).

g) Abrogazione integrale dei commi 51-55 della L. 199/2025: I commi da 51 a 55 dell'art. 1 della LdB 2026 sono abrogati. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Dal punto di vista finanziario, l'intervento determina oneri corrispondenti al recupero di gettito ascritto alla misura contenuta nella LdB 2026, pari a 35,2 milioni di euro per il 2026, 43,9 milioni per il 2027, 45,1 milioni per il 2028 e 45,4 milioni annui a decorrere dal 2029.

## **Art. 12 - Imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche**

L'imposta di bollo sugli estratti conto e rendiconti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 13, comma 2-*bis*, lett. b), Tariffa DPR 642/1972 e art. 9, comma 3, lett. b) dell'Allegato 3 al DLGS n. 123/2025) viene incrementata da 100 a 118 euro.

L'imposta è dovuta per ciascun rapporto intrattenuto con l'intermediario. La nuova misura dell'imposta si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e, quindi, per i rendiconti emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'importo di 100 euro annui; per i rendiconti emessi successivamente si applica il nuovo importo di 118 euro annui, anche se riferiti a rapporti già in essere.

L'incremento dell'imposta di bollo da 100 a 118 euro costituisce una delle misure di copertura degli oneri del decreto (art. 18, comma 2, lett. a) del DL n. 38/2026). Secondo la relazione tecnica, la misura è stimata in 52,7 milioni per il 2026 e circa 44–50 milioni annui dal 2027 (al netto della riduzione IRES/IRPEF/IRAP sulla deducibilità del costo).

## **Art. 12-*bis* - Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025**

Durante l'iter parlamentare, il DL Fiscale è stato integrato con una norma di interpretazione autentica<sup>9</sup> che prevede l'esenzione da imposizione diretta e indiretta per le operazioni di trasferimento della proprietà di beni immobili all'Automobile Club d'Italia nel contesto dell'operazione di liquidazione della società in-house "ACI Progei Programmazione e

---

<sup>9</sup> Articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025.

gestione impianti e immobili Società per Azioni”. Si dispone, inoltre, il divieto di rimborsi di imposte o versamenti già effettuati.

## **Art. 13 - Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l’operatività di CONSAP**

Viene previsto il rinvio all’anno 2028 dell’applicazione dell’art. 1, comma 830, L. n. 207/2024, in materia di riduzione del *turn-over*, alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale. In tale ambito, viene, inoltre, prorogato all’anno 2026 l’utilizzo della quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo pari a euro 192 milioni, destinato a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche.

Si interviene, altresì, sulle disposizioni dell’art. 1, commi 762 e 763, della L. n. 197/2022, autorizzando la Concessionaria servizi assicurativi pubblici CONSAP S.p.A., a operare nella gestione delle garanzie statali per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

## **Art. 14 - Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

Il comma 1 promuove il pagamento dei contributi e il recupero dei crediti tramite un nuovo piano di rateizzazione agevolata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, DL n. 402/1981.

Il comma 3 recepisce la normativa tunisina che impone l’assunzione diretta, tramite contratti di diritto locale, del personale ausiliario presso le rappresentanze diplomatiche. La norma autorizza tali spese del personale, in deroga alle disposizioni del DPR n. 18/1967, escludendo che lo svolgimento di tali mansioni possa rilevare ai fini dell’ottenimento della cittadinanza italiana.

## **Art. 15 - Disposizioni in materia di educazione finanziaria**

Viene modificato l’art. 24-*bis* del DL n. 237/2016, recante misure volte a sviluppare l’educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa. Il Comitato di coordinamento viene rafforzato attraverso l’integrazione della Guardia di Finanza e la possibilità di avvalersi di esperti esterni.

Il comma 3 dell’articolo, che individua i criteri e i soggetti coinvolti nell’attuazione della Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, estende il coinvolgimento anche alle associazioni maggiormente rappresentative degli educatori finanziari, alle associazioni rappresentative degli operatori bancari, finanziari e assicurativi e alle associazioni rappresentative degli utenti di tali servizi.

Viene, inoltre, disciplinata la copertura delle spese per le attività di rappresentanza istituzionale.

### **Articolo 15-*bis* (Modifiche alla normativa sui pagamenti elettronici)**

L'articolo 15-*bis* modifica l'articolo 15, comma 4, del DL 179/2012 che disciplina l'obbligo per esercenti e professionisti di accettare pagamenti elettronici.

La disposizione prevede che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi sono tenuti ad accettare, oltre che tutti i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, anche quelli effettuati più genericamente attraverso lo strumento della "moneta elettronica" come definita dal Testo Unico Bancario.

### **Art. 16 - Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026**

In attesa del recepimento della nuova direttiva (UE) 2024/2841, viene previsto lo stanziamento di euro 1,6 milioni per l'anno 2026, al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (EDC).

### **Art. 17 - Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato**

La norma introduce uno stanziamento annuale di 500.000 euro, a decorrere dal 2026, in favore dell'Avvocatura dello Stato. Tali risorse sono destinate alla copertura delle spese processuali - incluso il contributo unificato - per conto delle parti del giudizio, al fine di garantire la celerità dei tempi processuali.